

RG 88/ 2023

**TRIBUNALE di GORIZIA**

**Sezione Lavoro**

Verbale di udienza nella causa promossa da:  
**BUFFA VINCENZO**

avv. LIMBLICI GIUSEPPE  
ricorrente

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO RESSO**  
**L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI TRIESTE**

avv. SAMMARTINI MARIA LUCIA  
convenuto

Il giorno 23/05/2023 alle ore 11.00  
davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri , sono comparsi  
mediante connessione da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione  
Microsoft Team,  
per parte ricorrente l'avv. Limblici  
per parte resistente la dott.ssa Sammartini

**Il Giudice**

Visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.;  
preliminarmente,  
dà atto che la presente udienza è stata preceduta da "invito" inoltrato dal  
giudice ai difensori delle parti mediante apposito decreto contenente  
l'indicazione della data odierna e dell'orario a cui connettersi, mediante  
utilizzo del link relativo alla "stanza virtuale", di cui sono stati forniti gli  
estremi nel testo del decreto medesimo;  
dà altresì atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano  
che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non  
sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento;  
invita i presenti a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata  
dell'udienza;  
rammenta ai presenti che è vietata la registrazione dell'udienza.

★★★

Preliminarmente, rilevato che il ricorrente, col proprio atto introduttivo, ha  
indicato quali controinteressati rispetto alla sua iniziativa volta ad ottenere un  
diverso e superiore punteggio in graduatoria, tutto il personale ATA (profili  
di Assistente Amministrativo – Collaboratore Scolastico) inserito nelle



graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia degli istituti scolastici per i quali il ricorrente ha presentato istanza (scuola capofila ISS "Galileo Galilei" di Gorizia);

rilevato che, come osservato dal MIM nella memoria difensiva, sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti;

ritenuto che ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge n. 69 del 2009, «gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»;

ritenuto, altresì, che, in ossequio a tale disposizione, il d.m. n. 50 del 2021, oggetto delle contestazioni di parte ricorrente, è stato pubblicato sul sito internet del MIM, degli Uffici Scolastici Regionali, nonché in quelli degli Ambiti Territoriali di ciascuna provincia e delle istituzioni scolastiche (art. 4 d.m. cit.);

ritenuto che, in virtù di quanto precede, la pubblicazione sui siti internet del Ministero convenuto, dell'Usr FVG e dell'Usp di Gorizia costituisce la modalità che meglio è in grado di assicurare la conoscenza dell'atto da parte dei destinatari della notifica, anche in ragione del fatto che la consultazione dei siti telematici è oggi - in concreto - più frequente, immediata ed agevole rispetto a quella della Gazzetta ufficiale;

visto l'art. 151 c.p.c.

dispone la notifica del ricorso a tutto il personale ATA (profili di Assistente Amministrativo – Collaboratore Scolastico) inserito nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia degli istituti scolastici per i quali il ricorrente ha presentato istanza (scuola capofila ISS "Galileo Galilei" di Gorizia);

dispone che la notifica avvenga mediante pubblicazione del ricorso e del presente provvedimento - per trenta giorni, a spese di parte ricorrente, da eseguirsi entro i prossimi 10 giorni - sui siti internet istituzionali del Ministero convenuto, dell'Usr FVG e dell'Usp di Gorizia nell'area tematica rispettivamente dedicata;

rinvia la causa all'udienza dell'11 luglio 2023, ore 11.30, per discussione;

acquisita l'adesione delle parti,

dispone che, ai sensi dell'art. 127-*bis* c.p.c., l'udienza si tenga con connessione da remoto al seguente *link*:

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_ZjcxYTQ0YWQtMmZjYi00ODg3LWE4MDUtNTc2ZmNmNGVkZmQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjcxYTQ0YWQtMmZjYi00ODg3LWE4MDUtNTc2ZmNmNGVkZmQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d)

rappresenta alle parti che, previa verifica della regolare comunicazione/notificazione del presente provvedimento, la loro mancata connessione al predetto link condurrà all'adozione dei provvedimenti previsti



dal codice di rito in relazione alla mancata partecipazione di una o di entrambe le parti all'udienza fissata;  
rilevato che, in considerazione di eventuali malfunzionamenti o instabilità della connessione, risulta necessario conoscere un recapito e-mail semplice e telefonico dei difensori, tale da consentire ogni rapida comunicazione con costoro nel caso in cui si verificano le problematiche testé esemplificate;  
invita i difensori delle parti a depositare telematicamente una nota contenente il loro indirizzo e-mail semplice (n.b. non p.e.c.) e il loro recapito telefonico utile per la loro immediata reperibilità.

Il Giudice  
Gabriele Allieri

